# \_CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO APPARECCHIATURA Analizzatore genetico modello AB3130, PART. N. 627-0040 -NUMERO DI SERIE: 19338-017, marca Applied Biosystem

Con la presente scrittura privata,

## TRA

l'Università di Foggia\_-\_Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente, di seguito denominata comodante, con sede legale in Foggia, Via Napoli, 25 C.F. 94045260711, nella persona del Direttore del Dipartimento, prof.ssa Milena Sinigaglia

F

il Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l., di seguito denominata comodatario, con sede in Foggia, Via G. Rosati 173/C, P.I. 04363200728, rappresentata dal dott. Paolo Telesforo,

### PREMESSO CHE

- l'Università di Foggia ha stipulato con il Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l. un protocollo d'intesa Prot. 0005756-II/6 del 14/02/2020;
- L'Università ha acquistato, in data 10.12.2019, presso la Ditta CHEMIE s.r.l. un Analizzatore genetico, modello AB3130, PART. N. 627-0040 -NUMERO DI SERIE:
- 19338-017, marca Applied Biosystem, iscritto nei registri inventariali con il n. 801A014721, per il valore di € 48.898,00;
- il comodatario è interessato a disporre presso le proprie strutture del suddetto Analizzatore genetico, modello AB3130, PART. N. 627-0040 -NUMERO DI SERIE:
- 19338-017, marca Applied Biosystem;
- il bene oggetto di comodato consente anche di svolgere prestazioni di comune interesse del comodante e del comodatario, quali: i) attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo genetico, microbiologico, clinico e biochimico; ii) collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca di base sui temi della salute nelle varie fasce di età, con particolare riferimento alla Convenzione tra l'Università di Foggia e la Regione Puglia "Studio dei determinanti genetici per un invecchiamento di successo nella popolazione pugliese di anziani in buona salute. Fattori predittivi di buona salute nell'anziano sano", Prot. 0001213-III/14 del 15/01/2019, contratto/convenzione n. 52/2019; iii) attività di supporto al territorio, con il coinvolgimento di attori istituzionali operanti non solo in ambito regionale.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al comodatario che a tale titolo riceve ed accetta, in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento, la predetta attrezzatura affinché venga allocata presso la U.O. di Genetica e Biologia Molecolare, ubicata a Foggia in via Rosati 173/C. La proprietà dell'apparecchiatura concessa in comodato resta del comodante.

# ART. 2

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare l'apparecchiatura suddetta con ogni diligenza e a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinata, a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato, preventivamente istruito dal personale specializzato del comodante. È fatto espresso divieto di sub comodare o comunque cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte la cosa comodata. Eventuali spostamenti dello strumento dovranno essere preventivamente autorizzati dalla comodante e saranno comunque effettuati a spese ed esclusiva responsabilità del comodatario. Qualora il comodatario contravvenga agli obblighi di cui al presente articolo, la comodante potrà richiedere l'immediata restituzione del bene concesso in comodato, oltre al risarcimento del danno determinandosi ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1456 cod.civ.

## ART. 3

Il valore del bene è determinato in € 48.898,00, come da buono di carico n. 33 del 31.12.2019.

Il comodatario è responsabile del perimento della cosa comodata anche se dipendente da causa a lui non imputabile. In caso di perimento o sopravvenuta inutilizzabilità della cosa comodata, il comodatario riconosce sin da ora equo il risarcimento, in favore del comodante, dell'integrale prezzo necessario per l'acquisto di un nuovo Analizzatore genetico avente caratteristiche qualitativamente non inferiori a quelle del bene di cui alla presente scrittura.

Il comodatario terrà, infine, manlevato e indenne la comodante da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici, o per qualsiasi motivo o titolo, possano in futuro avanzare nei confronti dello stesso.

## ART. 4

Il presente contratto ha validità di due anni dalla data di stipula dello stesso, con tacito rinnovo. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno 30 giorni di preavviso.

Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente e imprevisto bisogno della comodante, questa potrà esigere la restituzione immediata della cosa comodata.

In caso di recesso o di richiesta di restituzione immediata della comodante, e comunque alla scadenza naturale del presente contratto, il bene andrà riconsegnato, a cura ed esclusive spese del comodatario, presso i locali della comodante entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il contratto si intende risolto ipso jure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, e il bene dovrà essere immediatamente restituito alla comodante, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata della Società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.

## ART. 5

Il comodatario, per tutto il tempo in cui il bene concesso in comodato si troverà presso U.O. di Genetica e Biologia Molecolare, ubicata a Foggia in via Rosati 173/c, o comunque presso locali nella disponibilità del comodatario, assume su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza, previsti dalla normativa vigente e si obbliga espressamente a manlevare la comodante da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzazione o detenzione del bene comodato.

Conseguentemente, il comodatario assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsiasi danno subito dai propri dipendenti, dai dipendenti della comodante, o da terzi, dipendenti dall'utilizzazione o detenzione del bene comodato.

## ART. 6

Sono a carico del Comodatario:

- a) la redazione del DUVRI, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., sia per la fase del trasposto dell'attrezzatura che per tutto il periodo di permanenza della stessa presso i locali del comodatario;
- b) le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura, nonché quelle conseguenti alla restituzione del bene;
- c) la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione.
- d) la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la

sicurezza degli operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non rilevabili

dall'operatore e risolvibili con interventi di manutenzione Straordinaria.

e) gli interventi di Manutenzione Ordinaria, intesa come "l'insieme delle attività semplici e

routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all'occorrenza e/o secondo un

programma predefinito sull'apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre

l'incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria", nonché gli interventi di Manutenzione

Straordinaria, intesa come "l'insieme delle attività effettuate da tecnici specializzati a

seguito della rilevazione di un'avaria, volte a ripristinare le corrette condizioni di

funzionamento".

f) Il materiale di consumo necessario al funzionamento della macchina, comunemente

reperibile sul mercato a livello concorrenziale.

Il comodatario non avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa comodata e

comunque dipendenti dagli obblighi assunti con il presente contratto.

Sarà cura del comodatario provvedere all'ottenimento di eventuali permessi o licenze

amministrative necessari per l'uso della cosa comodata presso i propri locali.

ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli

1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 8

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del comodatario. Per ogni

controversia è competente il Foro di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto:

L'Università di Foggia

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente

Il Direttore

Prof.ssa Milena Sinigaglia

Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.

Dott. Paolo Telesforo